

Il Giudice, Dr. G. Vetrutto

Cron. 4500

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.12.2014 nel proc. n. 37646/14;  
letti gli atti;

osserva

Lamenta l'Organizzazione Sindacale ricorrente l'antisindacalità del comportamento di  
consistito nell'aver mosso al dipendente - autista iscritto ad essa  
Organizzazione - una contestazione disciplinare in relazione alla astensione dalle prestazioni di  
lavoro straordinario in adesione allo sciopero indetto dalla Organizzazione medesima.

Dopo avere eccepito il difetto di legittimazione ad agire della ricorrente, l'Azienda convenuta rileva  
il difetto di attualità della condotta che si assume pregiudizievole per gli interessi sindacali, atteso  
che la contestazione, risalente a mesi prima del deposito del ricorso, non era stata seguita da alcun  
provvedimento in quanto frutto di un mero errore - che infatti aveva riguardato la sola persona  
dell'

L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione ad agire deve essere respinta, atteso che il  
ricorso è stato proposto dalla articolazione provinciale dell'Or. S.A. TPL, Organizzazione che,  
come risulta dalla documentazione in atti, rimasta del tutto incontestata (in particolare, docc. 6 e 7  
del fascicolo di parte ricorrente), è firmataria del Contratto Collettivo applicato dall'Azienda e  
partecipa a confronti a livello nazionale "per le problematiche attinenti ogni profilo professionale  
del personale del settore".

Deve invece essere accolta l'eccezione relativa al difetto di attualità della condotta della quale si  
lamenta l'antisindacalità.

Va infatti ricordato che lo speciale procedimento ex art. 28 L. 300/70, non a caso rubricato  
"repressione delle condotte antisindacali", è finalizzato all'ordine di cessazione del comportamento  
lesivo degli interessi sindacali ed alla rimozione dei relativi effetti, con la conseguenza che detto  
comportamento deve essere ancora in atto o, quanto meno, ancora produttivo di effetti affinché  
possa farsi luogo all'adozione del provvedimento da parte del Giudice.

Nel caso di specie occorre ricordare che la contestazione disciplinare mossa all' risale al 3  
luglio 2014 e che l'audizione del lavoratore è avvenuta il successivo 10 settembre, onde già alla  
data di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento il termine di cui all'art. 7 L.  
300/70 per procedere all'adozione del provvedimento disciplinare era da tempo spirato, con la  
conseguenza che il comportamento non era più idoneo a produrre effetti.

Non a caso in sede di costituzione in giudizio l' ha dedotto che "la contestazione  
disciplinare nei confronti del lavoratore è derivata da un mero errore del personale addetto alla  
Disciplina" (pag. 13 della memoria difensiva), così confermando che la contestazione medesima  
non è destinata a produrre alcun effetto.

In argomento va posto in evidenza che nessuna rilevanza può attribuirsi alla mancata "revoca" della  
contestazione, sulla quale ha insistito la difesa ricorrente in sede di discussione orale, atteso che  
nessuna norma (di legge o contrattuale) prevede l'adozione di siffatto provvedimento, in  
considerazione del fatto che laddove nel termine normativamente o contrattualmente previsto la  
parte datoriale non adotti alcun provvedimento sanzionatorio il procedimento disciplinare deve  
ritenersi, evidentemente, caducato.

Né a diversa conclusione può giungersi con riferimento alla dedotta (in sede di discussione orale) abitudine della resistente di adottare i provvedimenti disciplinari con estremo ritardo; sul punto occorre infatti evidenziare da un lato che la circostanza non può certo ritenersi dimostrata in base ai provvedimenti depositati in udienza (rispetto ai quali si ignora completamente quale sia stata la tempistica ed in particolare quando siano avvenute le audizioni orali dei dipendenti), dall'altro che la eventuale esistenza di precedenti in tal senso non vale certo a far ritenere sostanzialmente "senza limiti" la permanenza in atto di una contestazione disciplinare.

Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va dunque respinto.  
Le spese del procedimento seguono come di norma la soccombenza, non ravvisandosi alcuna "grave ragione" che giustifichi la deroga agli ordinari criteri.

P.Q.M.

Respinge il ricorso;  
condanna la O.S. ricorrente alla rifusione, in favore di \_\_\_\_\_, delle spese del  
procedimento, che liquida in complessivi € 2.500,00.  
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Roma, 15.1.2015

*Il Giudice ghr*  
*dot. ss. Maria Com*

Il Giudice

*[Firma]*

*16/01/2015*  
*Il Giudice ghr*  
*dot. ss. Maria Com*